



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI**

**Parere del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati sul “Documento di Indirizzo” elaborato
dalla “Cabina di Regia nazionale” per il coordinamento
del sistema di istruzione tecnica superiore e delle
lauree professionalizzanti**

Roma, 5 settembre 2017

Sommario

1. PREMESSA	3
2. LE <i>cd</i> “LAUREE PROFESSIONALIZZANTI”	4
2.1. I problemi di legittimità nell’adozione del DM n. 987/2016	5
2.2. La sovrapposizione delle nuove <i>cd</i> “lauree professionalizzanti” con gli ITS-Istituti Tecnici Superiori	6
2.3. L’equivoco delle (inesistenti) raccomandazioni europee sull’accesso agli ordini professionali	8
3. LA STRATEGIA “EUROPA 2020” E LA REALTA’ ITALIANA DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	11
3.1 “EUROPA 2020”	11
3.2 La situazione italiana dei laureati	13
3.3 Gli effetti delle ripetute riforme dei cicli di studio: la moltiplicazione dei livelli nei titoli superiori	14
3.4 Le lauree (L) di primo livello	17
3.5 L’occupabilità delle lauree (L) di primo livello a confronto con le lauree magistrali	18
4. PARERE DEL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI	20

1. PREMESSA

Con il Decreto 12 dicembre 2016 n. 987 recante “*Autovalutazione, valutazione accertamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*” il Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini ha istituito le *cd* “lauree professionalizzanti”, nuovi corsi di studio ad ogni effetto ^①, per la cui istituzione ciascun Ateneo può altresì procedere con modalità di erogazione convenzionale “*con imprese qualificate ovvero loro associazioni, o ordini professionali*”, ai quali viene affidata la realizzazione fino a 60 CFU-Crediti Formativi Universitari (*che rappresentano il 33% di quelli necessari per laurearsi*).

In seguito, anche in relazione alle perplessità da più parti manifestate, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli con il successivo Decreto 8 febbraio 2017 n. 60 ha rimandato gli effetti del DM n. 987/2016 all’anno scolastico 2017/2018, ritenendo necessario svolgere quell’approfondimento con i soggetti interessati che era chiaramente mancato all’atto dell’adozione del Decreto.

E’ stata poi, con il DM 23 febbraio 2017 n. 115, istituita una “Cabina di Regia nazionale” affidata al Sottosegretario MIUR Gabriele Toccafondi; gli *stakeholder*, fra i quali anche lo scrivente Collegio Nazionale, sono stati convocati ad un incontro plenario -svoltosi il 12 aprile 2014- nel corso del quale è stato possibile manifestare il rispettivo orientamento, acquisito il quale il Coordinatore della “Cabina di Regia” ha quindi elaborato e trasmesso una bozza di “Documento di indirizzo”, sul quale è stata richiesta la formale espressione di un parere, che viene con la presente reso.

Nel farlo lo scrivente Collegio Nazionale non può non evidenziare, rammaricandosene, il fatto che il “Documento di indirizzo” in esame è stato inviato agli *stakeholder* solo il 4 agosto 2017, mentre lo stesso risulta essere stato trasmesso oppure era in possesso di alcuni organi di stampa almeno un mese prima.

① Le nuove “lauree professionalizzanti” (art. 8 DM n. 987/2016) utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attività di base e caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai DM. 16 marzo 2007.

2. LE *cd* “LAUREE PROFESSIONALIZZANTI”

L'inopinata introduzione nell'ordinamento degli studi di un titolo di nuovo livello, come le *cd* “lauree professionalizzanti”, ha destato non poche perplessità, sia per la tempistica che per le modalità seguite. Non risulta infatti essere stata svolta alcuna analisi:

- degli effetti circa le possibili interferenze delle nuove *cd* “lauree professionalizzanti” nel sistema della formazione, ivi compresi i profili di sovrapposizione con gli ITS-Istituti Tecnici Superiori;
- sulle reali esigenze dei settori produttivi e, quando se manifestassero di nuove rispetto all'attuale offerta formativa, circa la possibilità di ristorarle attraverso il potenziamento/adequamento dei profili presenti negli attuali livelli e classi di studio, senza perciò dovere necessariamente introdurne di nuovi;

inoltre mancando completamente il confronto con gli *stakeholder*.

L'ex-Ministro Stefania Giannini, senza alcuna consultazione pubblica e già quando era dimissionaria ^②, nell'ultimo giorno di permanenza nella carica di Ministro, il 12 dicembre 2016, emanò infatti il “Decreto di autovalutazione, valutazione accertamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” ^③ che, all'art. 8, contiene l'istituzione dei nuovi corsi di laurea *cd* “professionalizzanti”.

Una tale procedura non può che suscitare sincero stupore; a titolo di paragone, pare utile sottolineare come il DM MURST 3 novembre 1999 n. 509 all'art. 11 comma 3 ^④ imponga ai singoli Atenei che gli ordinamenti didattici dei corsi di studio siano assunti previa consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni: **dunque la consultazione degli *stakeholder* è obbligatoria se un singolo Ateneo vuole istituire ad un corso di laurea -fra quelli di contenuto già predefinito-, mentre è stata totalmente disattesa dal Ministro dell'Istruzione nel decidere addirittura la costituzione di un nuovo livello di studi superiori.**

② Il Governo Renzi (*di cui il Ministro Giannini faceva parte*) viene nominato il 21 febbraio 2014, si dimise il 7 dicembre 2016 rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione sino al 12 dicembre seguente.

③ DM 12 dicembre 2016, Registrato al numero di protocollo del Gabinetto del MIUR 0000987.

④ DM n. 509/1999. Articolo 11 comma 3:

“Ogni ordinamento didattico determina:

- (a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
- (b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- (c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b), c) dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- (d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.”

2.1 I problemi di legittimità nell'adozione del DM n. 987/2016

Le modalità di tempo seguite dall'*ex*-Ministro Giannini nell'adozione del DM n. 987/2016 pongono altresì un **problema di legittimità giuridica nell'emanazione del predetto Decreto**.

Come già evidenziato, alla precedente nota ^②, il Governo Renzi ha formalmente rassegnato le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato il 7 dicembre 2016 rimanendo in carica solo per l'ordinaria amministrazione, la quale prevede precisi limiti di contenimento al potere autoritativo dell'Esecutivo.

Come da prassi il Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. 8798 del 7 dicembre 2016, emanò una Direttiva nei confronti dei propri Ministri alla quale gli stessi dovevano "*attenersi rigorosamente*"; detta Direttiva prevedeva che il Governo dimissionario disbrigasse esclusivamente gli affari correnti, potendo solo adottare gli atti urgenti od eseguire determinazioni già adottate dal Parlamento.

In particolare ai singoli Ministri veniva imposto il divieto di adottare "regolamenti governativi o ministeriali, salvo che la legge imponga termini per la loro emanazione o quest'ultima sia richiesta come condizione di rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o di operatività delle pubbliche amministrazioni, ovvero sia necessaria per l'attuazione di norme di legge."

Come risulta dal protocollo del "Registro decreti" del Gabinetto del Ministro dell'Istruzione, il DM n. 987 è stato emanato il 12 dicembre 2016, **cioè cinque giorni dopo le dimissioni e nello stesso giorno dell'entrata in carica del Governo Gentiloni ^⑤** il che, oltre ad apparire uno sgarbo istituzionale nei confronti del Ministro suo successore, **rende illegittimo il Decreto posto che l'*ex*-Ministro Giannini a quella data non aveva più il potere per adottarlo**, come anche ben chiarito dalla Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri prot. n. 8798/2016.

Al riguardo lo scrivente riterrebbe opportuno che il Ministro Fedeli, valendosi del potere di autotutela di cui agli artt. 21 *quinquies* e 21 *nonies* della legge n. 241/90, procedesse all'annullamento del DM n. 987/2016.

^⑤ Il Governo Gentiloni è entrato formalmente in carica il 12 dicembre 2016, avendo ricevuto l'incarico il giorno precedente ottenendo la fiducia delle Camere il 13 dicembre 2016.

A prescindere da queste specifiche considerazioni *-che attengono ad un diverso profilo-*, la stella polare di ogni intervento sulle figure professionali e sui titoli di studio *-che nel nostro Paese hanno valore legale, a mente dell'art. 33 della Costituzione-* dovrebbe essere quella dell'interesse generale nonchè di garantire ai giovani discenti che con i nuovi titoli acquisiranno un bagaglio di competenze più performanti, comunque flessibile e versatile, per consentire loro di affrontare nel modo migliore i mutamenti professionali che sono imposti *-in particolare nei settori tecnici e scientifici-* dalla veloce evoluzione tecnica e tecnologica.

L'estemporaneità seguita nell'adozione del DM 12 dicembre 2017 n. 987 esclude che queste cautele siano state rispettate e pertanto bene ha fatto l'attuale Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, a perlomeno differire gli effetti di quel DM per avviare, tramite la "Cabina di regia" istituita con il DM 115/2017, una puntuale riflessione sugli effetti delle "lauree professionalizzanti" e sulla loro utilità.

2.2. La sovrapposizione delle nuove cd "lauree professionalizzanti" con gli ITS-Istituti Tecnici Superiori

Gli Istituti Tecnici Superiori, istituiti dall'art. 13 della legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del decreto-legge n. 7/2007, sono senza dubbio una delle più importanti novità degli ultimi anni nonchè una felice intuizione.

Costituiti in forma di Fondazione di partecipazione, sono suddivisi in sei Aree tecnologiche ^⑥ e coinvolgono al loro interno le imprese e loro associazioni, istituti di istruzione secondaria, le agenzie formative, i centri di formazione professionale, le università, gli enti di ricerca, gli ordini ed i collegi professionali nonchè altri soggetti.

Gli ITS non possono essere istituiti in più di uno per Regione per la medesima Area Tecnologica, un elemento che ne ha fortemente frenato l'iniziale sviluppo; gli iscritti agli ITS sono circa 9.000 ma il loro tasso di occupazione è altissimo: oltre l'80% dei diplomati è immediatamente inserito nel sistema produttivo.

⑥ Le Aree Tecnologiche degli ITS sono le seguenti:

- Efficienza energetica;
- Mobilità sostenibile;
- Nuove tecnologie della vita;
- Nuove tecnologie per il *Made in Italy*;
- Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali ed il turismo.

La caratteristica che rende possibile una così alta percentuale di successo è sostanzialmente rappresentata da questi elementi:

- **elevata flessibilità** nella definizione dei curricula, che sono progettati con il concorso del mondo produttivo e possono essere modificati già dopo due anni;
- **forte collegamento con il sistema locale delle imprese e delle professioni**, sia tramite lo svolgimento di attività pratiche e *stage* sia per la presenza di docenti (*nella misura massima del 50%*) provenienti dal momento del lavoro;
- **significativo livello di sviluppo successivo nella formazione**, il biennio di ITS è infatti riconosciuto da diversi Albi professionali come idoneo percorso alternativo rispetto al tirocinio professionale tradizionale ed inoltre genera anche una quota di CFU-Crediti Formativi Universitari, riconosciuti dall'Università, utili nella eventuale prosecuzione degli studi;

per i risultati concretamente ottenuti, gli ITS andrebbero potenziati mentre, con l'istituzione delle cd "lauree professionalizzanti", si viene a creare una quasi perfetta sovrapposizione che, nel migliore dei casi, bloccherà il loro sviluppo futuro.

Le nuove cd "lauree professionalizzanti", sia per le modalità di realizzazione (*convenzioni con imprese ed ordini professionali per il 33% circa dei CFU*) **insistono infatti nello stesso bacino in cui operano gli ITS**, sia per quanto riguarda il novero degli ordini professionali e delle imprese interessate, sia per ciò che riguarda l'utenza degli studenti.

Considerato il maggior *appeal* e la maggiore autorevolezza del mondo universitario, certamente non paragonabile al modesto grado di attrazione che possono svolgere le Fondazioni cui fanno capo gli ITS, non sussistono dubbi che **le cd "lauree professionalizzanti" avranno come effetto quello di drenare risorse e disponibilità delle imprese e degli ordini professionali attualmente destinate agli ITS nonchè a prosciugarne il bacino di utenza, che solo adesso inizia a sedimentarsi.**

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ritiene, invece, che questo rischio debba essere scongiurato, con la valorizzazione degli ITS, destinando al loro sviluppo almeno una parte delle cospicue risorse economiche che sarebbero invece assorbite dalle cd "lauree professionalizzanti".

2.3. L'equivoco delle (inesistenti) raccomandazioni europee sull'accesso agli ordini professionali

Il “Documento di indirizzo” elaborato dalla Cabina di Regia nazionale” conclude in senso positivo circa l’istituzione delle nuove *cd* “lauree professionalizzanti”, sostanzialmente motivando quella conclusione (*pagina 16, punto 6 “Azioni da intraprendere”*) come segue:

“Tenuto conto della necessità di adeguarsi alle raccomandazioni europee circa l’accesso alle professioni ordinistiche, come anche rappresentato dalla maggioranza degli ordini professionali, si ritiene necessario un intervento normativo urgente che, in linea con quanto specificato al punto 5.1 circa il livello EQF necessario per accedere alle professioni ordinistiche, consenta di rendere pienamente operativo il sistema delle lauree professionalizzanti (comprensive dell’abilitazione alla professione) come definito al precedente punto 5.2.1.”

Al precedente punto 5.1 del “Documento di indirizzo” (*pagina 14*), negli “Obiettivi da perseguire”, viene fra l’altro scritto:

“Allineare il sistema italiano delle qualifiche al sistema europeo di qualificazione EQF. Secondo il quadro europeo delle qualificazioni (EQF) le abilità, competenze e conoscenze correlate all’esercizio di una professione ordinistica sono rapportate al VI livello EQF.”

Con ciò si viene pertanto ad affermare che:

- a. l’Italia ha ricevuto o comunque esistono “raccomandazioni” dalla Unione Europea **che fissano criteri per l’accesso alle professioni ordinistiche, alle quali in nostro Paese deve adeguarsi;**
- b. detti criteri **impongono o prevedono che per l’accesso ad una professione regolamentata sia necessario possedere un titolo di studio pari almeno al “VI livello EQF”,** e cioè una laurea di primo livello;
- c. il mancato possesso di un titolo corrispondente al “VI livello EQF” **impedirebbe pertanto la possibilità di svolgere una professione ordinistica in Europa** (*e perciò anche in Italia che, fino a prova contraria, dell’Europa fa parte*);

ebbene -e spiace doverlo evidenziare- le richiamate affermazioni contenute nel “Documento di indirizzo”, qui sopra riportate, sono totalmente infondate.

Lo scrivente Collegio Nazionale è consapevole della rilevanza di quanto testè affermato ed intende perciò documentarlo. In particolare si desidera affermare che:

1. **Non esistono formali “raccomandazioni” del Parlamento o della Commissione Europea che impongano la modifica dei requisiti di accesso alle professioni ordinistiche italiane.**^⑦
2. **Ugualmente non esistono Regolamenti o Direttive europee che impongano, all’Italia o ad altri Paesi *partner*, determinati livelli di formazione per l’accesso ad una professione ordinistica.**
3. **E’ comunque escluso che il livello per l’esercizio di una attività ordinistica sia il possesso di un titolo di studio corrispondente al “VI livello EQF”,** prova ne sia che in Italia operano quattro Albi professionali (*Agrotecnici, Geometri, Periti agrari e Periti industriali*) ai quali è tuttora possibile iscriversi con il solo diploma di scuola secondaria, che com’è noto corrisponde al “V livello EQF”, iscrizione diversamente impossibile se quanto indicato nel “Documento di indirizzo” fosse vero.
4. Le Direttive europee in materia di “riconoscimento delle qualifiche” provvedono alla definizione di un “quadro comune di formazione”, indicandone le caratteristiche ed i livelli (*art. 11 della Direttiva n. 2005/36/CE*) per consentire un più semplice riconoscimento dei titoli fra i diversi Paesi *partner* e così rendere effettiva e più semplice la possibilità per i cittadini europei di emigrare e stabilirsi in Paesi diversi da quello di origine, potendo accedere ai sistemi professionali del Paese europeo di stabilimento alle stesse condizioni dei residenti. Sul punto è esemplificativo l’art. 49-bis della Direttiva 2005/36/CE:

“1. Ai fini del presente articolo, per “quadro comune di formazione” si intende l’insieme di conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l’esercizio di una determinata professione. Un quadro comune di formazione non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione a meno che uno Stato membro non decida altrimenti a norma della legislazione nazionale.

....

2. *Un quadro comune di formazione deve rispettare le seguenti condizioni:*

a) consente la mobilità fra Stati membri a un numero maggiore di professionisti;

....

c) l’insieme condiviso di conoscenze, abilità e competenze riunisce le conoscenze, le abilità e le competenze richieste nei sistemi di istruzione e formazione applicabili in almeno un terzo degli Stati membri; è irrilevante che le conoscenze, le abilità e le competenze siano

^⑦ Le Direttive europee in materia di qualifiche professionali sono le seguenti:

- Direttiva 7 settembre 2005 n. 2005/36/CE (*recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206*);

- Direttiva 20 novembre 2013 n. 2013/55/UE (*recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs 28 gennaio 2016 n. 15*);

e non contengono richieste di modifica delle regole di accesso alle professioni ordinistiche italiane.

state acquisite nell'ambito di un corso di formazione generale presso un'università o un istituto di istruzione superiore ovvero nell'ambito di un corso di formazione professionale;

d) il quadro comune di formazione è basato sui livelli dell'EQF, come definito nell'allegato II della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;”

5. I livelli EQF servono pertanto per valutare, nell'ambito di un quadro comune, il livello di formazione acquisito da un cittadino europeo nel proprio Paese, qualora voglia migrare in altro Paese dell'Unione, trasferendosi ed ivi svolgendo una professione regolamentata, senza essere discriminato ed alle stesse condizioni offerte ai cittadini del Paese che lo ospita, e non già “come discrimine per l'esercizio di professione ordinistica”, come erroneamente sostenuto nel “Documento di indirizzo”

Al riguardo risulta di palmare chiarezza il “Considerando n. 11” della Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo del Consiglio del 20 novembre 2013, recante “Modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali”, che così recita:

*“Allo scopo di applicare il meccanismo di riconoscimento in base al sistema generale, è necessario raggruppare i vari sistemi nazionali di istruzione e formazione in diversi livelli. Questi livelli, stabiliti soltanto ai fini del funzionamento del sistema generale, non dovrebbero avere effetti sulle strutture nazionali di istruzione e di formazione e neppure sulle competenze degli Stati membri in questo ambito, ivi inclusa la politica nazionale mirata all'attuazione del quadro europeo delle qualifiche (EQF). L'EQF è uno strumento volto a favorire la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche professionali, oltre a rivelarsi un'utile fonte di informazione supplementare per le autorità preposte all'esame delle qualifiche professionali rilasciate in altri Stati membri. In conseguenza del processo di Bologna, gli istituti di insegnamento superiore hanno adeguato la struttura dei propri programmi introducendo un sistema basato su due cicli, la laurea e la laurea magistrale. Al fine di garantire che i cinque livelli previsti dalla direttiva 2005/36/CE siano coerenti con questa nuova struttura di insegnamento, la laurea dovrebbe essere classificata al livello d e la laurea magistrale, la laurea specialistica o il Diploma di laurea al livello e. **I cinque livelli stabiliti per il funzionamento del sistema generale dovrebbero, in linea di principio, non essere più utilizzati come criterio di esclusione dei cittadini dell'Unione dall'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, qualora ciò sia in contrasto con il principio di istruzione e apprendimento permanente.**”*

Alla luce di quanto evidenziato si chiede al Coordinatore della “Cabina di Regia nazionale” di voler eliminare dal “Documento di indirizzo” tutte le affermazioni qui censurate, in quanto prive di rispondenza giuridica.

3. LA STRATEGIA “EUROPA 2020” E LA REALTA’ ITALIANA DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

Il “Documento di indirizzo” della “Cabina di Regia” pervenuto il 4 agosto 2017 *-nelle “Premesse”-* richiama come elemento guida *“le analisi e le riflessioni elaborate all’interno della strategia EUROPA 2020”*; poco più avanti tuttavia i successivi parametri utilizzati sono diversi.

Più esattamente a pagina 4 del “Documento” si richiama la strategia di “EUROPA 2020”, che indica un obiettivo di scolarità per i soggetti compresi nella fascia di età 30-34 anni; poco dopo però (*pagina 5*) l’universo di riferimento preso in esame, per confrontare le *performance* dell’Italia con altri Paesi, assume un diverso *range* di età, precisamente compresa fra i 25 ed i 34 anni, con il risultato di rendere incoerente l’analisi dei dati italiani rispetto all’obiettivo *-preso inizialmente a riferimento-* della strategia “EUROPA 2020”.

Si ritiene opportuno che i *range* di riferimento della popolazione giovanile, cui applicare l’analisi comparata con gli altri Paesi europei, vengano armonizzati in modo tale da renderli comparabili.

Si evidenzia che, per ciò che attiene lo scrivente Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, il riferimento prioritario seguito è il *range* di età e scolarità previsto dagli obiettivi della strategia “EUROPA 2020”.

3.1 “EUROPA 2020”

Nel 2010 la Commissione Europea ha proposto ai Paesi membri una strategia decennale d’ampio respiro che copre cinque obiettivi, precisamente in materia di occupazione, innovazione, energia, istruzione e integrazione sociale, da raggiungere entro il 2020.

Ogni Stato membro deve individuare e perseguire, per ciascuno di questi settori, propri obiettivi nazionali.

Per ciò che riguarda la presente trattazione rileva il solo obiettivo di “EUROPA 2020” riferito all’istruzione, che si propone di:

- ridurre il tasso di abbandono scolastico precoce a meno del 10%;
- **aumentare al 40% la percentuale delle persone nella fascia di età 30-40 anni con una istruzione superiore;**

a questo ultimo riguardo, prima di procedere oltre nell'analisi si deve evidenziare come il secondo obiettivo di "EUROPA 2020" (*aumentare la percentuale dei laureati al 40%, nella relativa fascia di età*) **venga frequentemente equivocato nella traduzione italiana dell'obiettivo.**

A livello nazionale il termine "istruzione superiore" viene infatti spesso confuso con "**istruzione del secondo ciclo** (*cioè licei ed istituti tecnici*)", ciò in quanto nell'accezione comune il ciclo scolastico di secondo grado, che conduce al diploma di maturità, viene definito come "secondaria superiore" mentre in realtà, anche sotto un profilo giuridico, l'istruzione superiore italiana è solo quella universitaria nonché l'alta formazione artistica, musicale o coreutica. ⑧

A livello europeo invece il termine "istruzione superiore" non presenta equivoci, essendo sempre e solo riferito **all'istruzione universitaria** ⑨, più esattamente coincidente con i Livelli 5 e 6 della classificazione ISCED. ⑨

⑧ Più esattamente i cicli d'istruzione scolastica in Italia sono i seguenti:

- a. scuola dell'infanzia;
- b. scuola del primo ciclo d'istruzione:
 - b1. scuola primaria (*scuola elementare*),
 - b2. scuola secondaria di primo grado (*media inferiore*);
- c. scuola del secondo ciclo d'istruzione:
 - c1. licei,
 - c2. istituti tecnici,
 - c3. istituti professionali;
- d. istruzione superiore o universitaria:
 - d1. laurea (*tre anni*),
 - d2. laurea magistrale (*due anni*),
 - d3. lauree a ciclo unico (*da cinque a sei anni*),
 - d4. dottorato di ricerca (*da tre a cinque anni*);

⑨ L'**ISCED** (*International Standard Classification of Education*) è uno *standard* internazionale di classificazione dei corsi di studio e dei relativi titoli, creato dall'UNESCO ed adottato anche in tutta Europa, che prende sostanzialmente in esame il livello e il campo di istruzione. Più in particolare:

- il Livello 5 - Primo stadio dell'educazione terziaria (*First stage of tertiary education*), nel sistema d'istruzione italiano corrisponde alla laurea e alla laurea magistrale;
- il Livello 6 - Secondo stadio dell'istruzione terziaria (*Second stage of tertiary education*), nel sistema d'istruzione italiano corrisponde al dottorato di ricerca.

A sua volta l'**EQF** (*European Qualifications Framework*), il Quadro Europeo delle qualifiche rispetto al quale tutti i Paesi europei devono mettere in relazione le rispettive qualifiche nazionali, colloca le lauree di cui al Livello 5 ISCED come segue:

- Laurea di primo livello EQF 6
- Laurea magistrale EQF 7

3.2 La situazione italiana dei laureati

In Italia il numero dei laureati *-per quanto in crescita-* rimane ancora troppo basso rispetto agli obiettivi della strategia “EUROPA 2020”, ma questo fenomeno ha plurime spiegazioni, fra le quali in particolare:

- gli effetti della decennale crisi economica, che ha impoverito le famiglie del ceto medio, rendendo così più difficile l’accesso dei figli agli studi superiori;
- le caratteristiche del sistema produttivo nazionale, per l’82% circa composto da piccole e medie aziende, che richiedono più frequentemente tecnici da impiegare nella produzione piuttosto che non in attività amministrative;
- lo scollamento fra le esigenze di laureati del settore industriale (*che richiede soprattutto figure tecniche e scientifiche*) ed i corsi di laurea universitari (*soprattutto di carattere economico-statistico od umanistico*). Ad esempio è nota la cronica mancanza di laureati in ingegneria, tanto introvabili quanto richiesti dalle imprese dei distretti industriali ^⑩;
- la ridotta propensione dei giovani, in particolare di determinate aree geografiche, allo svolgimento dell’attività autonoma, ricercando invece rapporti di lavoro di natura subordinata, meglio se nella PP.AA.;

e non già alla carenza di una adeguata tipologia di percorsi dell’istruzione superiore/universitaria, a carattere immediatamente professionalizzante, come spesso erroneamente si afferma.

Sotto questo profilo l’Italia non sconta affatto l’assenza o la ridotta disponibilità di percorsi “professionalizzanti”, nè di percorsi “brevi” ma semmai il contrario: la tipologia di lauree o comunque titoli di studi superiori è talmente ampia da rendere difficile per il sistema delle imprese e delle professioni anche solo distinguerli.

^⑩ Nel 2016 l’indirizzo che vanta più laureati è quello delle “*Scienze dell’economia e gestione aziendale*”, con 22.204 laureati, seguito da “*Giurisprudenza*” con 16.800 laureati. Al terzo posto come numero di laureati troviamo ancora le “*Scienze economico-aziendali*” con 14.346 laureati. Elaborazioni su dati dell’Ufficio Statistico del MIUR.

3.3 Gli effetti delle ripetute riforme dei cicli di studio: la moltiplicazione dei livelli nei titoli superiori

Posto che le nuove *cd* “lauree professionalizzanti” hanno come principali interlocutori, oltrechè il sistema delle imprese, gli Albi professionali ed in particolare alcuni di essi (*fra cui Agrotecnici, Geometri, Periti agrari e Periti industriali*), **si deve evidenziare come siano contemporaneamente presenti nel mercato del lavoro soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio superiori, i quali tutti consentono l’accesso ad Albi professionali:**

1. Diplomi universitari da scuole dirette a fini speciali (*DPR 10 marzo 1982, n. 162*).
2. Diplomi universitari, biennali e triennali (*legge 19 novembre 1990 n. 341*).
3. Diplomi di laurea “vecchio ordinamento”, di quattro, di cinque e di sei anni.
4. Diplomi universitari di specializzazione (*legge 19 novembre 1990 n. 341*).
5. Lauree triennali (*DM 3 novembre 1999 n. 509*).
6. Lauree specialistiche (*DM 3 novembre 1999 n. 509*).
7. Lauree triennali (*DM 22 ottobre 2004 n. 270*).
8. Lauree magistrali (*DM 22 ottobre 2004 n. 270*).
9. Diplomi IFTS-Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (*legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 69*).
10. Diplomi ITS-Istruzione Tecnica Superiore (*di cui al DPR 25 gennaio 2008*).

dieci diversi titoli di studio superiori per l’accesso alla medesima attività od Albo professionale!

A tale ultimo riguardo, per memoria, si deve evidenziare che per gli Albi professionali, ed in particolare per quello degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, l’accesso è consentito ad ulteriori quattro tipologie di diplomi secondari (*due di istituti tecnici e due di istituti professionali, ante-riforma Gelmini e post-riforma*) purchè uniti a 18 mesi di praticantato professionale, che porta a complessivi quattordici il numero dei titoli di studio utili per l’accesso ad una stessa professione.

In un tale contesto di ridondanza di titoli di studio superiori, tutti idonei per il medesimo segmento del mercato del lavoro, **sembra francamente azzardato sostenere** (come viene fatto nel Documento della “Cabina di Regia” del 4 agosto 2017, al Capitolo 2, pagina 5) **che il problema sia quello della:**

“...scarsa presenza di percorsi brevi ed immediatamente professionalizzanti, strettamente integrati con il mondo economico e produttivo...”;

parimenti non si può convenire sull’ulteriore affermazione contenuta nel predetto Documento (Capitolo 2, pagina 6) secondo cui:

“il rafforzamento del segmento professionalizzante di istruzione terziaria, in modo coerente con le linee strategiche dell’UE sopra richiamate (“EUROPA 2020” ndr), significa diversificare anche l’offerta dei diversi istituti che fanno parte del sistema terziario, Università e Istituti Tecnici Superiori (ITS), perchè ciò può consentire di raggiungere più obiettivi:

- *aumentare il livello di partecipazione all’istruzione terziaria;*
- *rafforzare tutta la filiera formativa tecnica e scientifica;*
- *accrescere significativamente le opportunità di una buona occupazione ...”;*

laddove invece è vero il contrario: introdurre una ulteriore tipologia o classe di titolo superiore dove già ne insistono almeno altri dieci, significa aumentare ancora di più la confusione nel “riconoscere” l’identità professionale di questi titoli, mortificandone -a prescindere dall’insensatezza di una simile operazione- le prospettive occupazionali.

E’ infatti evidente che il successo di un titolo di studio o di un livello di formazione sono strettamente connessi anche alla loro riconoscibilità sociale.

Sotto questo profilo, parafrasando Flaiano, verrebbe da dire che la **“situazione è grave, ma non è seria”**.

Per rendere fra loro equivalenti i diversi titoli di studio superiori (sopra citati ai numeri da 1 a 10), ai fini dell’accesso al mondo del lavoro e delle professioni, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha emanato molteplici “Decreti di equiparazione” tuttavia non riuscendo quasi mai venire definitivamente a capo delle continue richieste di riconoscimento di equivalenza.

Il MIUR infine, per far cessare lo stillicidio di richieste di equiparazione, ha perciò emanato la Circolare prot. n. 2100/2012 ^⑩ con la quale, senza nascondere una certa esasperazione per il fatto che, nonostante i Decreti generali di equivalenza:

“...pervengono continuamente a questa Direzione interrogazioni parlamentari, esposti e quesiti di singoli laureati intesi ad ottenere un parere sull’equipollenza dei predetti titoli.”

^⑩ Si tratta della Circolare del Dipartimento per l’Università l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca del MIUR del 6 giugno 2012 prot. n. 2100.

quindi stabilendo, per far cessare le continue richieste, che:

“...si esprime l’avviso che, tutti i titoli conseguiti secondo il vecchio ordinamento equiparati dal decreto ministeriale 9 luglio 2009 a quelli previsti dal D.P.R. 328/2001 come validi per l’accesso alle specifiche professioni, possano essere ritenuti idonei anche per l’ammissione agli esami di Stato.”

riferendosi in questo caso agli esami di Stato abilitanti alle professioni.

La quantità di titoli di studio superiori presenti nel mercato del lavoro è dunque così elevata e differenziata che si è dovuti ricorrere ad una specie di “disposizione generale astratta” di riconoscimento dell’equivalenza fra gli stessi, essendo diversamente pressochè impossibile venirne a capo.

Appare pertanto evidente come l’attuale esigenza del sistema-Italia, sia dei giovani che frequentano i corsi di studio sia del sistema imprenditoriale o degli ordini professionali, è quella di un riordino del sistema nell’ambito di un disegno unitario, con l’unificazione e riduzione delle tipologie dei corsi e dei livelli di studio, mantenendo e potenziando quelli che danno le migliori risposte in termini di competenze acquisite e di occupabilità.

Non è infatti più ammissibile che chi ricopre responsabilità di Governo continui ad operare in modo improvvido, aggiungendo nuovi titoli e livelli di formazione superiore e nuove classi di laurea, affastellandole alle precedenti, senza alcun coordinamento, così determinando una “superfetazione di titoli superiori”, in sovrapposizione fra loro, indistinguibili nel mondo del lavoro e delle professioni.

Anche per queste considerazioni stupisce leggere nel “Documento di Indirizzo” trasmesso il 4 agosto 2017 dalla “Cabina di Regia” (pagina 11) che l’introduzione delle *cd “lauree professionalizzanti”* avviene:

“...in riscontro alle sollecitazioni delle imprese ed degli ordini professionali con un forte impatto sulla richiesta delle imprese e delle professioni...”

posto che lo scrivente Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha sempre espresso forte contrarietà all’istituzione delle *cd “lauree professionalizzanti”* e, ad esempio, anche la rappresentanza del mondo industriale ha evidenziato perplessità, in particolare per la sovrapposizione delle nuove *cd “lauree professionalizzanti”* con il bacino di utenza degli ITS-Istituti Tecnici Superiori, si chiede che venga precisato quali associazioni imprenditoriali e quali ordini professionali abbiano reso le predette “sollecitazioni” e quali invece abbiano reso “sollecitazioni” di contrario avviso.

3.4 Le lauree (L) di primo livello

A seguito della “Dichiarazione di Bologna”^⑫, relativa allo spazio europeo dell’istruzione superiore, l’Italia ha armonizzato il sistema di istruzione superiore sostanzialmente sulla base di due livelli: laurea (L), di durata triennale, e laurea magistrale (LM), di durata biennale.

L’armonizzazione dei cicli e livelli di studio fra i Paesi europei, accompagnata ai sistemi ISCED ed EQF (*di cui si è detto in precedenza*) ha peraltro reso più semplice il riconoscimento dei titoli e la mobilità europea delle persone, contribuendo alla libera circolazione all’interno dei Paesi dell’Unione.

Questo sistema, unito all’ampia autonomia didattica concessa agli Atenei, consente una grandissima flessibilità nella formazione ed altresì di poter definire percorsi di laurea, nell’ambito delle diverse Classi, che rispondono ad esigenze territoriali o di specifici comparti produttivi.

Ciò che rende riconoscibile una laurea, sia essa di primo livello che magistrale, è infatti l’appartenenza ad una determinata Classe, che si determina per la presenza di adeguato numero di CFU-Crediti Formativi Universitari degli SSD-Settori Scientifico Disciplinari caratterizzanti ciascuna Classe di laurea, in coerenza con gli “Obiettivi formativi qualificanti” per ognuna declinati; la quantità minima di CFU è indicata a livello centrale dal MIUR, ma sono lasciati ai regolamenti didattici di Ateneo ampi margini di flessibilità^⑬, sicchè una stessa Classe di laurea svolta in due diversi Atenei, può presentare differenze anche significative nel numero dei CFU per ciascun SSD.

Nell’ambito del trasferimento da un corso di laurea ad un altro ovvero da un Ateneo ad un altro, inoltre, i Regolamenti didattici debbono obbligatoriamente assicurare agli studenti “*il maggior numero possibile di crediti*” fra i CFU già maturati, assicurando quindi la piena mobilità degli studenti sia fra i diversi Atenei che fra le 47 differenti Classi di laurea che compongono l’offerta formativa degli Atenei italiani.

Molti corsi afferenti alle 47 Classi di laurea di primo livello (L) sono orientati all’acquisizione di specifiche competenze professionali immediatamente spendibili nel mondo del lavoro,

⑫ La “Dichiarazione di Bologna” del 1999 segue la “Dichiarazione di Sorbona” dell’anno precedente e nasce dalla volontà di rendere il processo di formazione europeo il più competitivo possibile con gli altri sistema mondiali, tanto che anche molti Paesi non europei, ma dell’area OCSE, hanno sottoscritto quella “Dichiarazione” (*dai 31 Paesi iniziali si è ora arrivati a 47*).

⑬ L’art. 3 del DM 16 marzo 2007 così recita:

“1. Per ogni corso di laurea, i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa, specificando quali di esse contribuiscono al rispetto delle condizioni previste negli allegati al presente decreto. A tale scopo, limitatamente alle attività formative previste nelle lettere a) e b) dell’articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare.

2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell’allegato.”

prevalentemente dipendente ma anche autonomo; a solo titolo esemplificativo all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati possono accedere i laureati (L) di primo livello delle seguenti diverse Classi di laurea:

L-2 Biotecnologie;

L-7 Ingegneria civile e ambientale;

L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale;

L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale;

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali;

L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari;

L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;

L-38 Scienze zootecniche e delle produzioni animali.

Pertanto le attuali lauree (L) hanno sempre consentito, e consentono, una ampissima flessibilità didattica e diversificazione formativa, e frequentemente si caratterizzano per fornire agli studenti specifiche competenze professionali; in un tale contesto non sembrano esservi ragionevoli motivazioni per istituire un nuovo livello di formazione superiore (tramite le cd "lauree professionalizzanti").

3.5 L'occupabilità delle lauree (L) di primo livello a confronto con le lauree magistrali (LM)

Per quanto alcuni osservatori abbiano definito la riforma delle "lauree 3+2" come una "*riforma tradita*" i dati del Rapporto ALMALAUREA 2017 (*aggiornati al 31 luglio 2017*) dicono l'esatto contrario; nonostante gli evidenti problemi nella didattica di taluni corsi (*è inizialmente prevalsa una mentalità rigorista dell'accademia che, in luogo di riscrivere ex-novo i programmi di studio, ha tendenzialmente cercato di racchiudere in tre anni quello che prima veniva richiesto fare in quattro o cinque*) **i risultati in termini di occupabilità delle lauree (L) di primo livello sono equivalenti a quelli delle lauree magistrali (LM) e talvolta li superano.**

Dall'XIX "Indagine sulla condizione occupazionale dei laureati" (*Rapporto ALMALAUREA 2017*) emerge l'efficacia delle competenze scientifiche acquisite durante gli studi dai laureati (L) ed (LM) nonché la necessità formale o sostanziale del titolo ai fini dell'assunzione; a un anno il titolo risulta "*molto efficace o efficace*" per il 51% dei triennali occupati e per il 48% dei magistrali. A tre anni la laurea risulta "*molto efficace o efficace*" per il 58% dei laureati triennali e per il 52% dei biennali. A cinque anni tali quote aumentano ulteriormente, raggiungendo, rispettivamente, il 63% e il 54% degli occupati.

Dunque i laureati (L) di primo livello ritengono che il titolo di studio da loro acquisito sia anche più efficace per l'inserimento nel mondo del lavoro rispetto alla laurea magistrale (LM).

La controprova è desumibile esaminando il tasso di disoccupazione dei laureati. Ad un anno dal conseguimento del titolo i laureati (L) di primo livello presentano un tasso di disoccupazione pari al 21%, di poco superiore a quello rilevato per i laureati del biennio magistrale (LM) pari al 20%. A tre anni dalla laurea il tasso di disoccupazione riguarda il 12% dei laureati triennali e l'11% dei magistrali biennali. A cinque anni tali quote scendono rispettivamente, all'8 e al 9%, dove pertanto i laureati (L) di primo livello presentano un minore tasso di disoccupazione rispetto ai laureati magistrali (LM).

I dati del Rapporto 2017 di ALMALAUREA dimostrano pertanto come le lauree (L) di primo livello *-pur presentando ancora significativi margini di miglioramento nella didattica e nello sviluppo di sinergie con il mondo produttivo-* già ora abbiano *performance* non inferiori a quelle delle lauree magistrali (LM) e talvolta anche superiori.

Ciò deriva dal fatto che, a partire dal 2003 e sia pure con qualche lentezza, la laurea (L) si è imposta come la "laurea" per antonomasia (*mentre inizialmente era considerata una "laurea breve"*), con una marcata riconoscibilità sociale ed un alto grado di apprezzamento nel mondo produttivo, tanto delle imprese quanto delle professioni.

4. PARERE DEL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI SULLA BOZZA DEL “DOCUMENTO DI INDIRIZZO” DELLA “CABINA DI REGIA NAZIONALE”

I dati e gli elementi presi in esame nel presente documento di analisi evidenziano in sintesi che:

- **le figure professionali ed i relativi titoli di studio** -*frutto delle diverse riforme universitarie occorse a partire dal 1990-* **presenti oggi nei singoli segmenti del mercato del lavoro sono troppo numerosi** (*fino a 10 nel medesimo livello di studi superiori - vedi Capitolo n. 3.3*), confondendosi ed eludendosi gli uni con gli altri;
- lo stesso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha dovuto emanare numerosi decreti per il riconoscimento di equivalenza e/o equipollenza di gruppi di titoli superiori derivanti da una riforma con il gruppo di titoli superiori in esito alla riforma successiva. Nonostante ciò il CUN-Consiglio Universitario Nazionale ha dovuto dedicare molto tempo ad esaminare le richieste di equipollenza di un titolo superiore con un altro titolo superiore, **a dimostrazione dell’eccesso di offerta -perlomeno nominalistica- di titoli di studio superiore, fra loro simili o sovrapposti;**
- **va pertanto evitata l’ulteriore superfetazione di nuovi titoli di studio di livello superiore**, che finirebbero per sovrapporsi ai molti già attualmente esistenti, creando ulteriore confusione per ciò che attiene la loro riconoscibilità sociale e nel mondo del lavoro, sia dipendente che autonomo;
- **i titoli superiori non accademici quelli che oggi garantiscono il più alto grado di occupabilità sono i diplomi degli ITS-Istituti Tecnici Superiori**, con una percentuale di oltre l’80%, in ragione della elevata flessibilità di questi corsi e dello stretto rapporto della didattica e della docenza con il mondo del lavoro. Gli ITS però, di recente costituzione, non godono ancora di una evidente riconoscibilità sociale e presentano perciò un ridotto numero di studenti (*appena 9.000 nel 2016*);
- le nuove *cd* “lauree professionalizzanti”, sia per le modalità di realizzazione (*convenzioni con imprese ed ordini professionali per il 33% circa dei CFU*) insistono nello stesso bacino in cui operano gli ITS, sia per quanto riguarda il novero degli ordini professionali e delle imprese interessate, sia per ciò che riguarda l’utenza degli studenti. Considerato il maggior *appeal* e la maggiore autorevolezza del mondo universitario, certamente non paragonabile al modesto grado di attrazione che possono svolgere le Fondazioni cui fanno capo gli ITS, non sussistono dubbi che **le cd “lauree professionalizzanti” avranno come effetto quello di assorbire risorse e disponibilità delle imprese e degli ordini professionali attualmente destinate agli ITS nonché a prosciugarne il bacino di utenza studentesca, che solo adesso inizia a sedimentarsi;**

- sotto questo profilo le **cd “lauree professionalizzanti”** rappresentano dunque una **sostanziale duplicazione degli attuali ITS** oppure, per altro verso, la rappresentazione minore delle lauree (L) di primo livello, con le quali si pongono in concorrenza nella parte bassa dell’offerta formativa. La formazione universitaria ha come obiettivo strategico quello della ancora maggiore diffusione dei tirocini formativi e di orientamento e degli *stage -da realizzarsi in collaborazione con il mondo del lavoro-* ed è quindi assolutamente evidente che se le imprese o gli ordini professionali impiegheranno le proprie risorse nell’ambito delle nuove **cd “lauree professionalizzanti”** ne avrà detrimento l’offerta di tirocini formativi e di orientamento del sistema universitario tradizionale, invece da potenziare;
- **le nuove cd “lauree professionalizzanti”** **draineranno importanti risorse economiche**, non solo in termine di stipendi per le nuove docenze, ma anche **per ciò che riguarda la realizzazione della quota di 60 CFU (pari al 33% dei CFU totali) in convenzione con imprese od ordini professionali**. Il CUN (*intervento del 12 aprile 2017 alla “Cabina di Regia”*) ha evidenziato come detti tirocini curriculari debbano essere necessariamente retribuiti. Le significative risorse che saranno pertanto destinate alle nuove **cd “lauree professionalizzanti”** potrebbero invece essere più opportunamente utilizzate per sostenere **a. il sistema degli ITS; b. i tirocini formativi e degli stage delle lauree (L) di primo livello;**
- l’attuale sistema di formazione superiore universitario è basato sulle Classi di laurea e la normativa vigente prevede che tutte le lauree all’interno di una Classe abbiano lo stesso valore legale. L’accesso alle lauree magistrali, agli esami di stato degli ordini professionali e ai concorsi pubblici richiede una laurea identificata con una determinata Classe e, pertanto, in termini di titolo di laurea conseguito in una determinata Classe. Se le nuove cd “lauree professionalizzanti” fossero inserite nelle attuali Classi di laurea avrebbero lo stesso valore delle lauree tradizionali come titolo di accesso, pur fornendo una preparazione significativamente differente: questo aspetto non risulta al momento nemmeno affrontato -neppure dal CUN-Consiglio Universitario Nazionale- generando uno stato di incertezza e confusione;
- essendo all’evidenza irrisolvibile la problematica enunciata al precedente alinea, è del tutto evidente che le nuove cd “lauree professionalizzanti” non potranno essere comprese nelle attuali 47 Classi di laurea (L) di primo livello ma andranno a costituire nuove Classi di laurea, scollegate dal sistema generale. Per esse vi sarà il problema dell’impossibilità nella prosecuzione degli studi per l’eventuale conseguimento della laurea magistrale (LM), venendo così a determinare un sistema formativo totalmente ingessato, incapace della pur minima flessibilità e con un unico sbocco formativo: quello dell’industria o dell’ordine professionale “convenzionato” con l’Università;

- **vittime di questo sistema irrazionalmente irrigidito saranno gli incauti (ma più verosimilmente ignari) studenti che scopriranno**, dopo tre anni di “università”, **di poter fare un solo mestiere o di potersi iscrivere ad un solo Albo, vedendosi altresì preclusa la possibilità di continuare gli studi qualora vogliono accedere ad una laurea magistrale -salvo l'eventuale, parziale riconoscimento di parte dei CFU maturati-**. I vantaggi saranno invece prevalentemente per gli Albi professionali, che avranno così modo di assicurarsi una “quota obbligatoria” di iscritti: una “laurea professionalizzante” creata in convenzione con un determinato ordine professionale consentirà all'evidenza accesso diretto a quel solo Albo (nulla a che vedere con la grande flessibilità assicurata agli attuali laureati dal DPR n. 328/2001, dove ad una Classe di laurea sono garantiti plurimi sbocchi professionali, anche in 4-5 Albi diversi, per non parlare delle imprese).

Per quanto sopra indicato il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati chiede che:

1. Per i vizi di forma e di sostanza evidenti nella procedura di adozione, il **DM n. 987/2016 venga revocato ed annullato in autotutela (ex-lege n. 241/90)**, perlomeno nella parte relativa alle *cd* “lauree professionalizzanti”.
2. **Non venga ulteriormente aumentato il già elevato numero di livelli e tipologie di titoli superiori**, così evitando di accrescere i problemi di riconoscibilità sociale dei medesimi.
3. Le eventuali ridefinizioni dei livelli e delle tipologie dei corsi superiori riguardino, se del caso, esclusivamente il **dottorato di ricerca, da individuarsi -così come avviene negli altri Paesi europei- come il livello più elevato dell'impiego in aziende e nelle PP.AA.**
4. **Qualunque modifica** dell'attuale sistema dei livelli e delle Classi:
 - **eviti duplicazioni** con i livelli e le Classi già esistenti;
 - **garantisca la massima flessibilità** in uscita sia verso il mondo del lavoro e delle professioni, con plurime scelte possibili, che per la prosecuzione degli studi;
 - **sia finalizzata al riordino dei titoli superiori esistenti, nell'ambito di un complessivo disegno unitario.**
5. **Venga potenziato**, ivi concentrando tutte le risorse economiche, **il sistema di formazione cui presiedono gli attuali ITS-Istituti Tecnici Superiori**, che presentano un elevato grado di flessibilità nella didattica e nella docenza, **ed altresì aumentata l'offerta di tirocini formativi e di orientamento e di stage nell'ambito degli attuali corsi di studi universitari.** Il Rapporto ALMALAUREA 2017 documenta infatti come tali esperienze aumentino in modo significativo (+ 8%) la possibilità di trovare un'occupazione ad un anno dalla conclusione del corso di studi.

IL PRESIDENTE


(Roberto Orlandi)

Roma, 5 settembre 2017